

Art. 58, comma 2, CCNL 2022-2024

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, CCNL 2022-2024, a decorrere dal 2025, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16/11/2022 (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti) e di quelle di cui all'art. 16, comma 6, dello stesso CCNL 2022-2024 (risorse per gli incarichi di elevata qualificazione – EQ), di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2021.

Tali risorse, essendo finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. L. n. 80/2021 e s.m.i. (superamento dei limiti di spesa per il trattamento accessorio, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica), non sono sottoposte al limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Le risorse, come sopra individuate, vanno ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2024 delle risorse del fondo e dello stanziamento per gli incarichi di EQ:

Esempio:

0,22% del monte salari 2021 = 2.000,00 Euro

Totale risorse costituzione fondo 2024 = 120.000,00 Euro

Totale risorse a carico del bilancio per le posizioni organizzative 2024 = 40.000,00

Ripartizione risorse 0,22% monte salari 2021:

$2.000,00 \times 120.000,00 / 160.000,00 = 1.500,00$ INCREMENTO QUOTA FONDO

$2.000,00 \times 40.000,00 / 160.000,00 = 500,00$ INCREMENTO QUOTA RISORSE P.O.

Determinazione del “monte salari”

Per la determinazione del “monte salari” si riporta la Dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 11/04/2008:

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell'anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.